



SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE

Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

e nei CAD di pertinenza del Dipartimento: SCIENZE STATISTICHE DEMOGRAFICHE ECONOMICHE E SOCIALI SCIENZE STATISTICHE E DECISIONALI SCIENZE STATISTICHE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Art. 1 – Indizione delle elezioni

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e nei Consigli di Area Didattica (CAD) di pertinenza del Dipartimento si svolgono, di norma, ogni tre anni.

Tali elezioni sono indette con Decreto del Direttore del Dipartimento che ne fissa la data, dandone pubblicità mediante affissione di avvisi nelle bacheche del Dipartimento e nel suo sito ufficiale almeno 15 giorni prima di tale data. Questa deve essere fissata durante il periodo di svolgimento delle lezioni, preferibilmente nei mesi di Marzo o Ottobre e in un giorno di attività didattica, preferibilmente nel centro della settimana.

Al momento dell'indizione delle elezioni, il Direttore indica gli spazi e gli orari per la propaganda elettorale, sospendendo, ove strettamente necessario, l'attività didattica.

Art. 2 - Corpo elettorale

L'elettorato attivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di laurea o di laurea magistrale di pertinenza del Dipartimento e dei rispettivi CAD e che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni (art. 32, comma 2, lettera c dello Statuto Sapienza) e che non ricadano nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico".



L'elettorato passivo spetta agli studenti che, alla data delle votazioni, risultino iscritti in corso o al primo anno fuori corso, nell'anno accademico corrente, ai corsi di laurea o di laurea magistrale di pertinenza del Dipartimento e dei rispettivi CAD e che ne abbiano presentato richiesta al Direttore secondo le modalità stabilite dal successivo art. 4.

L'iscrizione degli studenti all'Università è comprovata dalla inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dagli Uffici competenti, salvo le opportune integrazioni.

Art. 3 - Numero dei rappresentanti eleggibili e validità delle votazioni

Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere è pari al 15%, arrotondato per eccesso, dei membri del Dipartimento e dei rispettivi CAD. I membri dei CAD sui quali calcolare la percentuale sono i docenti aventi diritto di voto al momento dell'indizione delle elezioni.

Le elezioni danno luogo alla nomina del numero dei rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 31, comma 2, dello Statuto Sapienza) con arrotondamento per eccesso.

Art. 4 – Presentazione delle candidature

Gli studenti che intendono proporsi come candidati per l'elezione a rappresentanti devono presentare entro 10 giorni dalla data del Decreto di indizione delle elezioni la propria candidatura presso gli uffici della segreteria didattica del Dipartimento, negli orari e giorni stabiliti dal Direttore e pubblicizzati nelle bacheche e sul sito web del Dipartimento.

I candidati dovranno presentare la loro candidatura unitamente ai propri documenti di riconoscimento e ad un elenco di almeno 5 studenti firmatari sostenitori della loro candidatura.

I sostenitori devono far parte del corpo elettorale secondo quanto stabilito nell'Art. 2 del presente regolamento. Per i sostenitori devono risultare i dati anagrafici, il corso di laurea o di laurea magistrale di appartenenza, il numero di matricola. Il primo firmatario dell'elenco di sostenitori diventa rappresentante del candidato e ha diritto a presenziare il seggio elettorale.



Art. 5 – Pubblicazione dell’elenco dei candidati e propaganda elettorale

L’elenco dei candidati è reso pubblico dal Direttore nelle bacheche e sul sito web del Dipartimento. I nominativi sono elencati secondo l’ordine di presentazione delle candidature, almeno 7 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 6 – Seggi elettorali: ubicazione e composizione

Con le modalità previste per la pubblicizzazione delle votazioni il Direttore rende pubblica l’ubicazione del seggio presso cui si svolgeranno le elezioni.

I componenti del seggio elettorale sono tre e sono nominati con decreto del Direttore fra i membri della Commissione elettorale del Dipartimento, eventualmente integrata con nomi proposti dal Direttore stesso: essi eleggono al loro interno un Presidente e un Segretario. Essi costituiscono a tutti gli effetti la Commissione elettorale per queste consultazioni.

Art. 7 - Accesso ai seggi

Ai seggi possono accedere: gli elettori iscritti ad essi ed i membri della Commissione elettorale.

I rappresentanti dei candidati possono assistere a tutte le operazioni elettorali, comprese quelle di scrutinio, senza parteciparvi direttamente; essi possono far inserire a verbale loro dichiarazioni per quanto attiene al regolare svolgimento delle operazioni medesime.

Art. 8 - Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale

Le elezioni si svolgono negli orari indicati nel decreto di indizione. I componenti del seggio procedono alle operazioni preparatorie delle votazioni, in particolare provvedendo a vistare un congruo numero di schede e a predisporre le urne, quella per il Consiglio di Dipartimento e quelle per ciascuno dei CAD per cui si vota. Al termine di dette operazioni il Presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia di persone responsabili all'uopo designate, o del servizio di vigilanza.



Alle ore 8:00 del giorno indicato per le votazioni il Presidente provvede alle operazioni necessarie per consentirne lo svolgimento. I seggi sono aperti dalle ore 8:30 alle ore 18:30.

Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente:

- 1) Lo studente presenta al Presidente o a uno dei componenti del seggio un documento avente valore legale ai fini dell'accertamento della sua identità, nonché un documento che attesti il fatto che abbia sostenuto almeno un esame negli ultimi tre anni;
- 2) Il Presidente o uno dei componenti del seggio accerta che il cognome dello studente sia iscritto nell'elenco degli elettori e che egli abbia sostenuto almeno un esame negli ultimi tre anni;
- 3) Lo studente appone la sua firma sull'elenco degli aventi diritto al voto;
- 4) Il Presidente o uno dei componenti del seggio gli consegna le schede;
- 5) L'elettore si ritira in cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene consegnata;
- 6) Riconsegna le schede al Presidente o a uno dei componenti del seggio, che provvede a introdurle nelle urne, e la matita;
- 7) Il Presidente o un componente del seggio restituisce i documenti all'elettore.

Art. 9 – Votazioni

Le schede riportano la denominazione del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Area Didattica e l'elenco, secondo l'ordine di presentazione di cui al precedente art. 5, dei nomi dei candidati.

Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione di un segno nello spazio riservato al nome del candidato prescelto, da apporre con la matita ricevuta dal componente del seggio. Ciascun elettore dispone di un solo voto di preferenza.

Sono nulle le schede nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

Art. 10 - Operazioni di scrutinio e criteri per l'individuazione degli eletti

Dalle ore 19.00 del giorno delle votazioni, o nel giorno successivo, si procede al computo delle schede votate e, successivamente, allo scrutinio.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto lo studente in corso più giovane.



Art. 11 – Commissione elettorale

La Commissione elettorale si pronuncia sui risultati delle elezioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Direttore, allegando le schede elettorali perché siano conservate per la durata in carica degli organi eletti.

Art. 12 - Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

Il Direttore rende pubblici i risultati elettorali nelle bacheche e sul sito web del Dipartimento entro dieci giorni dalle elezioni.

Entro i dieci giorni successivi può essere proposto ricorso.

Spetta sempre alla Commissione elettorale decidere sui ricorsi.

La Commissione elettorale decide sui ricorsi entro sette giorni dal termine di presentazione, sentito eventualmente il primo firmatario di essi.

Entro i dieci giorni successivi alla pronuncia su di essi della Commissione elettorale può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

Art. 13 – Nomina

Alla nomina dei rappresentanti provvede il Direttore del Dipartimento nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

Art. 14 – Sostituzioni

Gli studenti decadono dalla carica:

- a. nel momento in cui si trasferiscono in altre Facoltà o altre Università o in altri Corsi di Laurea o Laurea Magistrale, di altro Dipartimento o di altro CAD;
- b. in caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore attivo;
- c. il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di conseguimento della Laurea Magistrale.

In tali casi o in caso di rinuncia subentra il candidato che lo segue nell'ordine decrescente delle preferenze ottenute.



Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

Nella prima applicazione di questo Regolamento si svolgeranno solo le elezioni dei rappresentanti della componente studentesca nei CAD di pertinenza del Dipartimento, in quanto si sono di recente svolte quelle per la rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento (1 semestre a.a. 2016-17). Alla scadenza del triennio la procedura potrà riallinearsi e le elezioni per il Dipartimento e per i CAD si svolgeranno in un'unica data.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi di governo della Sapienza.

Roma 9 febbraio 2017